# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1896 — Roma — Mercoledì 5 Agosto — Numero 185

| DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | AMMINISTRAZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani |
| --- | --- | --- |

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente*

## SOMMARIO

PARTE UFFICIALE



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero* **341** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I diritti per l'esecuzione delle volture e pel rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali, sono stabiliti e riscossi in conformità dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa alla legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato *G.*

Le volture catastali non potranno essere fatte che sulla fede di atti pubblici o di atti privati con firme autenticate da notaro, od accertati giudizialmente.

Art. 2.

Ogni domanda di voltura è scritta su carta bollata da L. 0,60 ed è compilata, senza compenso di scritturazione, dalla Agenzia delle imposte.

Il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione per ogni singola voltura da eseguirsi (titolo I della tariffa). Esso si paga in numerario al competente ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione. Al predetto ufficio si pagheranno eziandio i diritti per le copie, i certificati ed estratti di cui nei titoli II e III della tariffa.

Pei trasferimenti a titolo di successione il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo sopra detto senza detrazione delle passività creditarie.

Art. 3.

Nei trasferimenti della nuda proprietà o del solo dominio diretto o di altro diritto reale, non sono dovuti diritti di voltura. Ma nei compartimenti catastali dove essi sono soggetti ad iscrizione in catasto, dovrà essere fatta la domanda di voltura e pagarsi il diritto di L. 1,40.

Art. 4.

Gli atti di notorietà di cui nella legge 30 giugno 1872 n. 878, non potranno essere rilasciati dai Sin-

daci se non in base a certificato catastale in forma autentica.

Per le domande di voltura, presentate in base ad atti di notorietà, in luogo del diritto graduale, sarà corrisposto un diritto fisso di L. 2,40, indipendentemente da quello di bollo di centesimi 60 per la domanda di voltura.

Art. 5.

Coloro che non pagheranno all'ufficio demaniale nelle epoche indicate all'articolo 2 i diritti di cui nell'annessa tariffa, incorreranno nella pena pecuniaria eguale al doppio dei diritti medesimi.

Art. 6.

L'agente delle imposte eseguirà d'ufficio, a spese degli interessati, le volture per le quali i contribuenti non presentassero domanda entro i termini prescritti.

Art. 7.

A coloro che non sono regolarmente intestati in catasto, per mancanza di eseguite volture, è concesso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge per fare eseguire le volture secondo le disposizioni attualmente vigenti senza applicazione di alcuna multa.

Entro lo stesso termine potrà farsi una sola domanda e si pagherà un solo diritto per le volture intermedie indicate nella domanda medesima; e salvo il diritto alla riscossione delle tasse di registro e di successione che fossero dovute pei detti passaggi intermedi.

Art. 8.

Rimangono ferme le disposizioni ora in vigore laddove la conservazione dei catasti è esclusivamente affidata ai Comuni. È però applicabile la disposizione transitoria dell'articolo precedente.

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di raccogliere e pubblicare in testo unico le disposizioni di cui ai precedenti articoli, quelle rimaste in vigore delle leggi 11 agosto 1870 n. 5784, alleg. *G*, 3 maggio 1871 n. 202 e 30 giugno 1872 n. 878, nonchè quelle di carattere legislativo contenute nel regolamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1870 n. 6151. Il Governo provvederà pure con decreto Reale alla pubblicazione di un unico regolamento per l'esecuzione delle anzidette leggi e delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, fissando anche la data in cui queste dovranno entrare in vigore.

Art. 10.

Nei procedimenti per la valutazione degli stabili, agli effetti delle tasse proporzionali di trasferimento, e di quelle graduali, la domanda di stima sarà fatta al Presidente del Tribunale del luogo ov'è situata la maggior parte dei beni.

Se il valore dichiarato non eccede lire 10,000 la stima sarà fatta da un solo perito nominato dal Presidente del Tribunale.

In ogni altro caso la stima sarà eseguita da tre periti nominati uno dall'Amministrazione finanziaria, l'altro dal contribuente e il terzo dal Presidente del Tribunale nel decreto che ordina la stima.

Quando la parte, contro la quale è domandata la stima, non abbia nel termine di dieci giorni dalla ricevuta intimazione indicato il proprio perito, questo sarà pure nominato dal Presidente del Tribunale, il quale provvederà eziandio a sostituire quei periti che per qualsiasi causa non adempiessero all'incarico entro il termine prefisso.

I tre periti esprimeranno un solo giudizio a maggioranza di voti e senza indicare nomi, con relazione unica e sommaria.

L'estimazione fatta a maggioranza di voti, sarà definitiva, e non si farà altrimenti luogo a nuove stime, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria per errore materiale di calcolo o di fatto.

La relazione sarà presentata e giurata davanti il Presidente del Tribunale entro due mesi, computabili dalla notificazione dell'ordinanza giudiziale al perito unico ed ai tre, salvo al Presidente la facoltà di accordare l'unica proroga di un mese per giustificati motivi.

Le spese saranno tassate dal Presidente del Tribunale. Nessun compenso è dovuto ai periti che per qualsiasi causa non abbiano esaurito il mandato; e ciò indipendentemente dalla responsabilità che essi possono avere incontrato.

Restano ferme in ogni altra parte le disposizioni degli articoli 24 fino al 29 della legge 13 settembre 1874 n. 2076, nonchè dell'articolo 1° della legge 14 luglio 1887 n. 4702.

Per gli atti da compiersi nei procedimenti di stima non è necessario il ministero di procuratore, e si userà la carta prescritta per le Preture; salva la disposizione dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1874 n. 2077, sulle tasse di bollo, per gli atti emessi o richiesti nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 11.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a compilare, coordinare e raccogliere in un unico testo, distintamente per materia, le leggi 13 settembre 1874 nn. 2076 e 2077 e le disposizioni successive che le hanno modificate, ancorchè contenute in leggi concernenti materie estranee al registro e bollo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1896.

UMBERTO.

BRANCA

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

## TARIFFA DEI DIRITTI CATASTALI

SPECIE DEI DIRITTI

TITOLO I. — *Volture*

1. Diritto graduale, oltre la tassa di bollo, per ogni voltura in ragione del valore dei beni immobili accertato agli effetti della tassa di registro o di successione:

| | | |
|---|---|---|
| Valore da 1 a 500 lire | L. | 1 — |
| Valore da 501 a 2000 lire | » | 2 — |
| Valore da 2001 a 4000 lire | » | 3 — |
| Valore da 4001 a 10000 lire | » | 6 — |
| Valore da 10001 a 20000 lire | » | 12 — |
| Valore da 20001 a 50000 lire | » | 18 — |
| Valore da 50001 a 150000 lire | » | 25 — |
| Valore oltre 150000 | » | 30 — |

TITOLO II. — *Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti*

2. Per ogni copia, certificato od estratto (diritto fisso) . . . . . . . . . L. 1 —
3. Per ogni numero di mappa o di catasto, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti . . . . . . . . . » 0 05
4. Per ogni provenienza o passaggio, di cui si fa fede . . . . . . . . . . . » 0 20
5. Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 3 e 4, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intera la pagina incominciata . . . . . . . . . . » 0 20
6. Per ogni Comune il cui catasto occorra riscontrare pel rilascio di certificati negativi . . . » 0 05

TITOLO III. — *Tipi o copie di mappa*

7. Per ogni copia od estratto di mappa (diritto fisso). L. 1 —
8. Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo . . . . . . . . . . . » 0 10
9. Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto . . . . . . . » 0 01
10. Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica . . » 0 20
11. Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati con l'articolo 8 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa o di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti con l'articolo 10 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso. » — —
12. Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione o frazionamento eseguito da persone estranee all'Ufficio . . . . . . . . . » 0 05

### AVVERTENZE

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambidue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo III° della tariffa, escluso quello di cui all'articolo 12, cade per una metà a favore del disegnatore negli uffici esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto, *Il Ministro delle Finanze*
BRANCA.

*Il Numero 316 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli articoli 123, 124, 125 e 127 del testo unico del 10 febbraio 1889 della legge comunale e provinciale, sono sostituiti i seguenti:

Art. 123. — Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel proprio seno, a scrutinio segreto.

Esso dura in ufficio tre anni, ed è sempre rieleggibile, purchè conservi la qualità di Consigliere.

Art. 124. — Per la elezione del sindaco saranno osservate le norme seguenti:

Quando per le elezioni non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio, la elezione deve essere posta all'ordine del giorno non più tardi della prima tornata della prima sessione, che ha luogo dopo la vacanza dell'ufficio di sindaco.

L'elezione non è valida se non è fatta coll' intervento di due terzi dei Consiglieri, assegnati al Comune ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuta la maggioranza assoluta sopra prescritta, l'elezione è rimandata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procederà a nuova votazione. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, ha luogo una votazione definitiva di ballottaggio ed è proclamato chi ha conseguito il maggior numero di voti.

Se dopo due convocazioni non si è ottenuta la presenza del numero dei Consiglieri, di cui nel presente articolo, si procede alla votazione definitiva, qualunque sia il numero dei votanti.

La seduta nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta comunale è in funzioni, altrimenti dal Consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del sindaco sarà, a cura della Giunta comunale, trasmesso al prefetto e rispettivamente al sottoprefetto entro dieci giorni dalla sua data.

Il prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi stabiliti nell'articolo 127 della presente legge.

Contro il decreto del prefetto può il Consiglio comunale, o l'eletto, ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto al Governo del Re, il quale provvede con decreto Reale previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 125. — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può esser chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto, o di un terzo almeno dei Consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Quando dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto Reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero a comparire all'udienza e sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati preveduti negli articoli 30 e 127, o per qualsiasi delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 30 e 127, o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto e rimossi dal Re per gravi motivi di ordine pubblico, e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto Reale non potrà essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo d'ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere, o per la sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nell'art. 127. La decadenza sarà pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto, o di iniziativa di un terzo dei Consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto, provvederà il Governo con decreto Reale.

I decreti di rimozione del sindaco saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: e un elenco ne sarà comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei Deputati.

Art. 127. — Oltre i casi d'ineleggibilità stabiliti dagli articoli 29 e 30, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione, ovvero risulti debitore, dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

colui che non abbia l'esercizio dei diritti politici;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprono nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o servizi comunali o, in qualunque modo, di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno o della detenzione non inferiore a tre anni, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 2.

I sindaci presentemente in carica, in virtù di decreto Reale, rimangono in ufficio fino allo spirare del triennio in corso, salvo i casi di revoca e di decadenza contemplati dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1896.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: G. COSTA.

---

*Il Numero 342 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto di pari data col quale è stato disposto che il servizio sanitario veterinario dal Ministero dell'Interno passi alla dipendenza del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con i Ministri dell'Interno e della Guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, un *Consiglio Zootecnico e per le epizoozie* e sono soppresse la Commissione zootecnica, istituita col R. decreto 20 marzo 1887 n. 4424 (serie 3ª), e la Commissione per le malattie delle specie domestiche, istituita con R. decreto 24 marzo 1887 n. 4427 (serie 3ª).

Art. 2.

Il Consiglio è chiamato a dare avviso:

1° Sui provvedimenti relativi ai depositi di bestiame ed alle stazioni di monta taurina, ovina e suina;

2° Sulle razze degli animali da acquistare per la rimonta dei depositi stessi;

3° sui libri genaologici (Herdebooks) delle diverse specie domestiche;

4° sui programmi e sui regolamenti delle esposizioni di bestiame;

5° sui provvedimenti atti a promuovere il miglioramento del bestiame;

6° sugli studi e sulle ricerche a fare intorno alle malattie epizootiche e contagiose e sui modi meglio acconci ad agevolare tali studi;

7° sui provvedimenti legislativi per le epizoozie;

8° sull'ordinamento del servizio veterinario;

9° sui provvedimenti diretti a prevenire e combattere le epizoozie ed a migliorare le condizioni sanitarie ed igieniche degli animali domestici.

Art. 3.

Il Consiglio si compone di 19 membri, alcuni dei quali scelti fra gli allevatori.

Ne fanno parte di diritto:

il Direttore Generale dell'Agricoltura;

il Capo dell'Ufficio sanitario del Ministero dello Interno;

il Direttore dei Laboratori di sanità dello Stato;

il Capo dell'Ufficio d'Ispezione veterinaria al Ministero della Guerra.

Art. 4.

La nomina dei componenti del Consiglio è fatta con Nostro decreto.

Annualmente uno dei componenti sarà incaricato delle funzioni di Presidente.

I componenti del Consiglio di Nostra nomina rimangono in ufficio per un triennio e si rinnovano per un terzo ogni anno, secondo la ragione dell'anzianità, salvo pei primi due anni, alla fine dei quali si procederà per estrazione a sorte.

Un funzionario del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio sarà incaricato dell'ufficio di segretario del Consiglio.

Art. 5.

Un Comitato presieduto dal Direttore Generale dell'Agricoltura e composto dei membri che fanno parte di diritto del Consiglio e di altro scelto dal Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio fra quelli di Regia nomina, residente in Roma, coadiuva il Ministro nell'ordinario andamento del servizio.

È segretario del Comitato il segretario del Consiglio.

Art. 6.

Ai componenti del Consiglio che non hanno sede in Roma, se non rivestono funzioni ufficiali è corrisposta una indennità di lire quindici al giorno; se sono funzionari, è corrisposta l'indennità di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1896.

UMBERTO.

GUICCIARDINI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

---

*Il Numero 352 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista la legge del 27 aprile 1885 n. 3048;

Visti gli articoli 95 dei capitolati colle Società esercenti le Reti Mediterranea ed Adriatica, e 90 del capitolato con la Società Sicula;

Considerata la opportunità di procedere ad una inchiesta per riconoscere in qual modo si siano svolti dal 1885 ad oggi i rapporti tra le Società esercenti le strade ferrate delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ed il loro personale, sia sotto l'aspetto dei reciproci diritti e doveri quali risultano dai patti contrattuali, sia sotto quello del pubblico servizio;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una Commissione composta dei signori:

Gagliardo comm. Lazzaro, Senatore, Presidente.
Lampertico comm. Fedele, Senatore.
Robecchi comm. Giuseppe, Senatore.
Borsarelli di Riofreddo barone Luigi, Deputato.
Giusso conte Girolamo, Deputato.
Sacchi avv. Ettore, Deputato.
Rossi Milano avv. Giuseppe, Deputato.
Pompilj Guido, Deputato.
Bonfadini comm. Romualdo, Consigliere di Stato.
De Cupis cav. Adriano, Consigliere di Stato.
Presidente della Camera di Commercio di Torino.
Presidente della Camera di Commercio di Firenze.
Tedesco comm. Francesco, Segretario

per procedere all'inchiesta di cui sopra è parola.

Art. 2.

La Commissione riferirà nel termine di 4 mesi il risultato delle sue indagini, insieme con le proposte che reputasse opportuno di fare.

Art. 3.

Le spese occorrenti per l'inchiesta in parola saranno prelevate dai fondi assegnati al capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1896-97.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1896.

UMBERTO.

G. PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. COSTA.

---

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1889;

Visto il Regolamento sul meretricio 27 ottobre 1891, n. 605;

**Decreta:**

Art. 1.

I dispensari celtici governativi sono di 1ª e di 2ª classe. Quelli di 1ª classe avranno un direttore ed un assistente; quelli di 2ª classe il solo direttore. Il riparto delle classi si farà con apposito decreto.

Art. 2.

Ai direttori dei dispensari celtici di 1ª classe è assegnato uno stipendio annuo di L. 1500. Agli assistenti ed ai direttori dei dispensari di 2ª classe uno stipendio annuo di L. 1000.

Art. 3.

La nomina ai posti di direttore ed assistenti nei dispensari celtici verrà posta a concorso secondo le norme del decreto Ministeriale sopracitato.

Art. 4.

Per essere nominato direttore dei dispensari celtici di 1ª classe bisogna aver servito per un triennio come assistente o come direttore di dispensario di 2ª classe.

Art. 5.

Il direttore e gli assistenti dei dispensari celtici durano in carica un triennio, e, su parere favorevole dei Prefetti, possono essere confermati soltanto per il triennio successivo.

Dopo il triennio di riconferma i direttori dei dispensari di 1ª classe non possono presentarsi ad ulteriore concorso, o gli assistenti e i direttori di 2ª classe possono soltanto presentarsi ai concorsi per direttore di 1ª classe.

Art. 6.

È incompatibile l'ufficio di direttore od assistente dei dispensari celtici con quello di medico addetto alle sale sifilopatiche.

Art. 7.

Restano ferme le disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 8 gennaio 1889 sopra citato, relative al concorso per la nomina ai posti di direttori ed assistenti nei dispensari celtici.

Art. 8.

I direttori ed assistenti che per effetto di nomina o di conferma anteriore al presente decreto avessero acquistato diritto al posto che occupano, rimarranno in carica sino alla scadenza dello impiego rispettivo. In seguito saranno ad essi applicabili le disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Tutti gli incarichi di servizio temporaneo presso i dispensari celtici sono revocati. Continueranno soltanto sino a che sia provveduto alla nomina dei titolari con le norme stabilite col presente decreto gli incarichi temporanei delle funzioni di posti organici vacanti.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° settembre 1896.

Roma, addì 24 luglio 1896.

*Il Ministro*
RUDINÌ.

## MINISTERO
## DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

**Disposizioni** *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 23 luglio 1896:

Mancinelli Augusto, pretore del mandamento di Velletri, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cosenza, con l'annuo stipendio di lire 3400.

Carlucci Gerardo, vice pretore nel mandamento di Forenza, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni con Regio decreto del 29 marzo 1896, è dispensato da tale ufficio.

Aceti Vincenzo, vice pretore nel mandamento di Amendolara, è dispensato da tale ufficio.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Lai Mario, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento d'Iglesias;

Iuliani Francesco, dall'ufficio di vice pretore nel mandamento di Paternopoli.

Con decreti Ministeriali del 23 luglio 1896:

All'uditore Azzini Amilcare, destinato in temporanea missione di vice pretore nel 1° mandamento di Bergamo, è assegnata la indennità mensile di lire cento dal giorno 11 luglio 1896 sino a che sarà mantenuto nella detta temporanea missione.

Con Regi decreti del 26 giugno 1896:

Attisani Antonio, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, in aspettativa per infermità a tutto luglio 1896, è richiamato in servizio dal 1° agosto 1896 presso la stessa Corte d'appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 5,000.

Fania cav. Domenicantonio, presidente del tribunale civile e penale di Chieti, è nominato consigliere della Corte d'appello di Napoli.

Marmo Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è tramutato a Napoli a sua domanda.

Cavallini Giovanni Battista, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Milano, è tramutato a Torino.

Bottigliero Salvatore, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Velletri, è tramutato a Roma.

Carleschi Vittore, pretore urbano di Venezia, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Trani con l'annuo stipendio di lire 3,400.

Bazzicalupo Francesco, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e penale di Caltanissetta, applicato temporaneamente alla Regia procura in Napoli, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° agosto al 31 ottobre 1896 atteso il servizio militare che sta compiendo come volontario di un anno.

Fanelli Carmine, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Riccia, in aspettativa per motivi di salute dal 16 luglio 1894 al 15 luglio 1896, cessa dal far parte dell'ordine giudiziario dal 16 luglio corrente nei termini dell'articolo 4° della legge 11 ottobre 1863 numero 1500.

Manfredi Alfredo, pretore del mandamento di Noci, è tramutato al mandamento di Ugento.

Mola Nicola, pretore del mandamento di Ugento, è tramutato al mandamento di Noci.

Girardi Ulisse, pretore del mandamento di Anagni, è tramutato al mandamento di Velletri.

Carrella Alessandro, pretore del mandamento di Genazzano, è tramutato al mandamento di Anagni.

Filiti Domenico, pretore del mandamento di Monreale, è tramutato al mandamento di Misilmeri.

Dies Francesco, pretore del mandamento di Misilmeri, è tramutato al mandamento di Monreale.

Venturini Adone, pretore del mandamento di Valdagno, è tramutato al mandamento di Marostica.

Calvi Gelasio, pretore del mandamento di Marostica, è tramutato al mandamento di Valdagno.

Bertoglio Luigi, pretore del mandamento di Senis, è tramutato al mandamento di Peveragno.

Gerardenghi Ricci Clemente, pretore del mandamento di Peveragno, è tramutato al mandamento di Oleggio lasciandosi vacante quello di Tortoli per l'aspettativa del pretore Carnovale Luigi.

Grandi Giuseppe, pretore del mandamento di Ajello in Calabria, in aspettativa per motivi di salute dal 16 maggio 1896, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 16 luglio 1896, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Ajello in Calabria.

Cosentino Paolo, pretore del mandamento di Palma di Montechiaro, in aspettativa per motivi di salute dal 16 giugno 1896, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per un altro mese dal 16 luglio 1896, con l'assegno del terzo dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Palma di Montechiaro.

Mura Francesco, pretore già titolare del mandamento di Villacidro, in aspettativa per motivi di salute dal 16 gennaio 1896, è richiamato in servizio dal 16 luglio 1896, ed è destinato al mandamento di Fluminimaggiore.

Mantovani Cesare, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 2° mandamento di Parma, è tramutato al 1° mandamento di Parma.

Bacile di Castiglione Giuseppe, uditore applicato alla Corte d'appello di Trani, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Foggia con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Ticchioni Emanuele, uditore applicato al tribunale civile e penale di Perugia, è destinato in temporanea missione di vice pretore al mandamento di Terni con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Pavolini Cesare, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 1ª pretura urbana di Roma, è destinato in temporanea missione alla pretura urbana di Livorno con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Materi Raffaele, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Napoli.

Pennasilico Alberto, uditore applicato alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel 3° mandamento di Napoli.

Scognamiglio Raffaele, uditore applicato al tribunale civile e penale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nell'8° mandamento di Napoli.

Bianchedi Emilio, vice pretore nel mandamento di Langhirano, è tramutato al 2° mandamento di Parma.

Goegani Edoardo, vice pretore nel 1° mandamento di Padova, è tramutato al 2° mandamento di Padova.

Zane Francesco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Salò pel triennio 1895-97.

Segala Giulio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 2° mandamento di Verona pel triennio 1895-97.

Sensi Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Toscanella pel triennio 1895-97.

Lipartiti Paolo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Larino pel triennio 1895-97.

Vignoli Luigi, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Arezzo pel triennio 1895-97.

Sono accettate le dimissioni presentate da:

Zucca Raimondo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Quarto Sant'Elena;

Portaccio Girolamo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Casarano.

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

### ERRATA-CORRIGE

Nel decreto Ministeriale, in data 30 giugno 1896, che stabilisce i distintivi ed i segni caratteristici del nuovo biglietto da L. 100 del Banco di Napoli, decreto pubblicatosi nel n. 180 della *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 4202, colonna seconda, linea 30, invece di: « Il Cassiere Centrale » leggasi: « Il Cassiere Principale ».

### Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0 cioè: N. 35412 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20 al nome di Eritrea Teodolinda Leonilla, nubile, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Eritrea *Leonilla Teodolinda*, nubile, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè:

1° N. 931317 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 165, al nome di Ragionieri *Caterina* di Leopoldo, minore, sotto la patria potestà di detto suo padre, domiciliata in Livorno, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Lowe Maria Giorgina fu Guglielmo, vedova di Casalini Giovanni-Eugenio domiciliata in Firenze.

2° N. 945155, per L. 20, al nome di Ragionieri *Caterina* di Leopoldo, nubile, domiciliata in Livorno (vincolata come la precedente) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Ragionieri *Maria-Assunta-Caterina-Augusta* di Leopoldo ecc. (il resto come sopra), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0 cioè:

1° N. 440633 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 45333 della soppressa Direzione di Torino) per L. 30 al nome di Bianchetti cav. dott. Giovanni fu Antonio;

2° N. 648412 emessa a Firenze il 31 luglio 1878 per L. 1600, intestata a Bianchetti Giovanni fu Giovanni Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Bianchetti Giovanni Battista fu Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 luglio 1896.

*Il Direttore Generale*
NOVELLI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

**Avviso.**

Il giorno 1° corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nelle stazioni ferroviarie di Acquappesa, provincia di Cosenza, e di Morra, provincia di Avellino.

Roma, 4 agosto 1896.

# PARTE NON UFFICIALE

## DIARIO ESTERO

Per telegrafo furono segnalate, nei giorni scorsi, due note che la Sublime Porta avrebbe rimesso, l'una alle Potenze per richiamare la loro attenzione sull'atteggiamento della Grecia di fronte ai disordini di Candia, e l'altra al Governo Greco per protestare direttamente contro l'indulgenza che questo Governo usava verso i sudditi che prestano il loro appoggio agli insorti cretesi.

Ora, secondo un telegramma del *Times* da Costantinopoli, queste note sarebbero state effettivamente redatte dalla Porta, ma il Sultano si sarebbe opposto a che fossero inviate a destinazione.

* * *

Per ciò che riguarda il progetto di blocco dell'isola di Candia, nulla di preciso si sa finora sugli intendimenti delle Potenze; si sa solo che l'Inghilterra vi si mostrò ostile. E la stampa inglese si sforza di giustificare l'atteggiamento del marchese di Salisbury a questo proposito.

Il *Morning Post* dice che il blocco sarebbe un atto a cui nessun Governo inglese potrebbe associarsi. L'Inghilterra accetterà piuttosto, di nuovo, l'isolamento e lord Salisbury dovrà contentarsi di una protesta platonica.

Il *Daily News*, dal canto suo dice che, a quanto si afferma, l'idea del blocco dell'isola di Candia sarebbe stata respinta da lord Salisbury il quale ha considerato, anzi tutto, l'interesse dell'Inghilterra, e che, se ciò è vero, lord Salisbury avrà l'approvazione dei suoi compatrioti.

* * *

Questo atteggiamento dell'Inghilterra continua ad essere vivamente biasimato dalla stampa tedesca. La *Post* di Berlino, in un articolo di commento sulla situazione in Candia si esprime in questi termini:

« Si capisce che l'Inghilterra, d'accordo colla Grecia, giuochi sott'acqua, punto disposta a contribuire allo spegnimento dell'insurrezione di Candia la quale si presta ottimamente alla sua politica. All'Inghilterra non importa dunque di quanto desiderano le altre grandi Potenze nell'interesse della pace.

« Le Potenze non si sono accordate ancora nel modo di far tacere i sobillatori dell'insurrezione. Chi propone questo, chi propone quello, finiranno però col persuadersi che il blocco dell'Isola di Candia mediante navi da guerra europee, è ancora l'unico e miglior mezzo per porre un termine ai disordini. »

* * *

La *Neue Freie Presse* ha da Atene in data 2 agosto:

« Il Comitato insurrezionale candiotto ha ordinato al proprio plenipotenziario ad Atene di intavolare trattative col locale Comitato centrale circa la proclamazione dell'unione di Candia al regno di Grecia. Gli ha inoltre ordinato di far approntare due sigilli: l'uno con la scritta « Assemblea rivoluzionaria candiotta » e l'altro con la scritta « Il governo provvisorio di Candia. »

Tutti i generali comandanti di corpo d'esercito vennero invitati a presentarsi al ministero della guerra, dove il presidente dei ministri ed il ministro della guerra esposero loro chiaramente la situazione attuale, pregandoli ed ingiungendo loro di far sì che la disciplina si mantenga corretta tanto fra i soldati quanto fra gli ufficiali. »

* * *

Il viaggio di Li-Hung-Chang in Europa continua ad essere oggetto di commenti varî specie per ciò che riguarda le commissioni d'armi e di munizioni. Alcuni giornali francesi assicurano perfino che l'esercito chinese riceverà fra breve degl'istruttori francesi per l'infanteria e la cavalleria.

In ciò non vi sarebbe nulla di strano, ma pare che, in fatti, non si abbia una giusta idea dell'indole della missione del Vicerè. Questi non pare essere stato autorizzato di trattare nè in Germania nè in Francia, in modo definitivo, nè per ciò che concerne le commissioni d'armi nè per l'arruolamento di ufficiali istruttori.

Il suo viaggio non è probabilmente che un viaggio di orientazione. Il Vicerè intende cioè di rendersi conto dell'industria dei varii paesi che esso ha attraversato. Nella sua qualità di Vicerè di Petchili ha fatto importanti ordinazioni all'industria privata, ma, come ambasciatore straordinario, si limiterà verosimilmente a trasmettere a Pechino il risultato delle sue osservazioni e dei suoi apprezzamenti e forse anche delle proposte. Ma queste dovranno essere prima sanzionate dall'Imperatore, suo signore.

* * *

Il proclama del presidente Cleveland che ordina ai suoi amministrati di osservare la più rigorosa neutralità nella questione cubana, ha prodotto un'eccellente impressione, specialmente in Spagna.

I giornali spagnuoli riconoscono che la condotta del sig. Cleveland è non solo corretta, ma anche coraggiosa. Accettando, in fatti, la parte di moderatore, il Presidente condanna apertamente il fanatismo che ha tanta parte nei programmi elettorali dei candidati alle future elezioni presidenziali.

Tanto il sig. Mac-Kinley, candidato repubblicano, quanto il sig. Bryan, candidato democratico, si sono dichiarati avversarii decisi degli Spagnuoli a Cuba. Il sig. Cleveland si separa così nettamente dai suoi amici e mette in pericolo la sua popolarità nel suo istesso partito. Esso rammenta ai suoi concittadini le numerose leggi che vietano di preparare delle spedizioni ostili contro uno Stato amico e di prestar soccorso ad insorti in ribellione aperta contro l'autorità di un governo riconosciuto. Queste leggi esistono da lungo tempo e la dottrina di Monroe non autorizza nessun cittadino americano ad infrangerle: resta a vedersi se la voce del Presidente sarà ascoltata.

## NOTIZIE VARIE

### ITALIA

Ieri, alle ore 11 1/2, nel Castello di Agliè fu redatto e firmato, alla presenza di S. A. R. il Duca di

Genova, l'atto civile di nascita della neonata Principessa Maria Bona, Margherita, Albertina, Vittoria di Savoja-Genova.

Convennero alla cerimonia S. E. l'on. cav. Domenico Farini, Presidente del Senato ed in tale sua qualità ufficiale dello stato civile della Real Casa, S. E. l'on. marchese di Rudinì, Presidente del Consiglio e come Ministro dell'Interno notaio della Corona ed i due testi, designati da S. M. il Re, conte di Rignon, sindaco di Torino, e conte d'Oncieu de la Batie, tenente generale.

Reggeva la neonata, la contessa Riccardi di Netro, dama di Palazzo di servizio di S. A. R. la Duchessa di Genova.

Assistevano il cav. Pozzi, vice direttore della Segreteria del Senato ed il sindaco di Agliè, cav. Pezza.

Terminato l'atto, S. A. R. la Duchessa di Genova, la quale è in ottimo stato di salute, ricevette in udienza le LL. EE. il Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio, i testimoni e gli altri invitati.

Ebbe quindi luogo un pranzo. Gl'intervenuti erano così distribuiti: A destra di S. A. R. il Duca di Genova, l'on. Farini, il comm. Simone Peruzzi, venuto appositamente da Monza per assistere in nome di S. M. il Re alla cerimonia, ed il conte Riccardi di Netro; a sinistra, l'on. Di Rudinì, il marchese Boyl ed il cav. Pozzi; rimpetto al Duca di Genova sedeva la contessa Riccardi di Netro, che aveva alla sua destra il generale D'Oncieu, il comandante S. Ambrogio ed il cav. Pezza, Sindaco di Agliè, ed a sinistra il conte Rignon, il conte Leonardi ed il cav. Silva.

Dopo visitato il Castello, gli invitati partirono con treno speciale alle ore 16 per Torino, ove giunsero alle ore 17,10.

S. M. il Re, volendo dare a S. A. R. il Principe Tommaso un novello attestato della sua sovrana benevolenza, ha accordato anche alla Principessa neonata il titolo di Altezza Reale.

Agliè è tutto in festa.

---

**S. E. il Ministro dell'Agricoltura**, on. Guicciardini, si recò ieri a visitare le località del Comune di Rosignano, dove si eseguiscono le operazioni antifillosseriche. L'onorevole Ministro era accompagnato dal principe Ginori-Conti e dall'ispettore cav. Danesi.

Oggi si è recato alla Gorgona e quindi a Portoferraio a bordo del *Messaggero*.

**Pel centenario del vessillo tricolore.** — Ricorrendo nel prossimo anno 1897 il primo centenario della bandiera tricolore italiana, il Consiglio direttivo della Società Ginnastica Ligure *C. Colombo* stabiliva - come i nostri lettori non ignorano - di festeggiare la patriottica ricorrenza mediante solenni gare di quelle discipline che si prefiggono l'educazione fisica della gioventù.

E indiceva fra gli altri un *Concorso Inter-regionale* ginnastico di Società, Sezioni Allievi e Scuole del quale offriva testè l'alto patronato o la Presidenza onoraria a S. A. R. il Principe di Napoli.

L'Augusto Principe accettava la gentile offerta con la seguente lettera del suo primo aiutante di campo:

« Ill.mo Signor Presidente,

« Il desiderio, del quale Vostra Signoria rendevami interprete per parte di codesta benemerita Società Ginnastica *C. Colombo* è stato accolto con speciale deferenza da S. A. R. il Principe di Napoli.

Ottenuto l'assenso della Maestà del Re, ha l'Altezza Sua Reale dichiarato essere ben lieto di accettare, come accetta, l'alto patronato del Concorso Inter-regionale ginnastico di Società e di Scuole, promosso dall'Associazione che Ella rappresenta e da tenersi nel prossimo anno, ricorrendo il primo centenario della bandiera italiana.

L'Augusto Principe, compiacendosi di vedere associato il suo nome all'utile e patriottica iniziativa, non dubita punto che la medesima darà frutto adeguato allo scopo, mercè l'efficace zelo di Lei, dei colleghi della Direzione e dei soci, ai quali tutti manda un cordiale saluto in ricambio dei loro graditi attestati di affettuosa devozione.

Sua Altezza Reale vuole anche promettere un suo premio per una delle gare a scelta della Presidenza; prego la S. V. di compiacersi indicarmi a tempo opportuno le date del Concorso per averne norma nell'invio del dono.

E Le attesto, ogregio signore, i sentimenti di mia particolare considerazione.

Il Generale primo aiutante di campo

*F. Terzaghi.* »

**Marina militare.** — S. E. il Ministro della Marina con il suo *foglio d'ordini* di ieri, ha disposto che con la data del 21 corrente, l'ammiraglio S. A. R. Tommaso di Savoia prenda imbarco sulla Regia nave *Savoia*, assumendo le funzioni di direttore superiore delle esercitazioni navali.

Lo stato maggiore del predetto ammiraglio sarà composto come segue:

Capitano di vascello Bettòlo Giovanni, capo di stato maggiore — Capitano di fregata Aubry Augusto, comandante di bandiera — Tenenti di vascello Magliano Gerolamo e Mengoni Raimondo, segretari — Tenente di vascello Leonardi Nicolò, aiutante di bandiera.

Sulla nave predetta imbarcherà pure il primo aiutante di campo della prefata A. R., Galleani di S. Ambrogio Carlo, capitano di vascello.

Per l'epoca dell'imbarco sul *Savoia* del direttore superiore delle esercitazioni navali, si troveranno riunite a Spezia, per prendere parte alle esercitazioni medesime, la squadra di manovra e la squadra attiva.

— Le RR. Navi *Vesuvio* ed *Amerigo Vespucci* giunsero ieri la prima al Pireo, la seconda a Smirne.

Ai rispettivi bordi tutti bene.

**Marina mercantile.** — Ieri il piroscafo *Orione*, della N. G. I., da Tarifa proseguì per Genova, ed il piroscafo *Kaiser Wilhelm*, del N. L., da Gibilterra proseguì anche per Genova. Stamane il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, è partito da Colon per Genova.

**28° Congresso degli alpinisti italiani in Genova.** — La Sezione di Genova, che tiene quest'anno il 28° Congresso del C. A. I., riferendosi al programma già mandato ad ogni socio del Club, partecipa ora che l'Amministrazione delle Strade Ferrate Mediterranee ha concesso che il viaggio di ritorno possa essere iniziato sia dalla stazione di Genova che da quella di Cuneo.

La Sezione di Genova rende poi noto, che il tempo utile per inviare l'adesione al Congresso è stato prorogato dal 31 luglio al 15 corrente.

---

**Roma** — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:

Quirino — *Il treno di piacere*, ore 21.

Gambrinus — Concerto delle Dame Ungheresi — Ingresso libero.

# TELEGRAMMI

## (AGENZIA STEFANI)

MADRID, 4. — Un incendio, attribuito a causa dolosa, ha distrutto cinquecento case di Bueda, in provincia di Valladolid.

ZURIGO, 4. — La polizia è riuscita ad arrestare l'autore dell'assassinio dell'alsaziano Permetter, la cui morte fu il pretesto dei recenti disordini.

L'autore del delitto è certo Giovanni Brescianini di Brescia, che è confesso, ma dichiara di aver agito per legittima difesa.

ATENE, 4. — Le voci sparse a Berlino di una grande agitazione che regnerebbe in Atene in seguito alle voci delle dimissioni del Gabinetto, sono esagerate.

Nessuna dimostrazione è avvenuta finora.

COSTANTINOPOLI, 4. — Contrariamente alle notizie corse, si mantiene perfetto l'accordo delle potenze rispetto a Candia. Solo negli scambi di idee relativi a possibili eventualità nell'avvenire, l'Inghilterra ha lasciato comprendere che non sarebbe favorevole al concetto di un blocco.

LONDRA, 5. — *Camera dei Comuni.* — Il Segretario parlamentare per gli affari esteri, Curzon, rispondendo ad analoga domanda, dice che l'Ambasciatore d'Italia a Costantinopoli ha chiesto probabilmente che venga messo in stato d'accusa Mazhan Bey, le cui truppe massacrarono a Mijutederesi il padre Salvatore ed i suoi compagni.

LONDRA, 5. — *Camera dei Lordi.* — Si approva in terza lettura, il *bill* per la ferrovia dell'Uganda.

Malgrado l'opposizione del Governo, si approva, con 25 voti contro 19, un nuovo emendamento al *bill* agrario. (Viva sensazione).

Finita la seduta, il Primo lord della Tesoreria, Balfour, ed il Presidente del Consiglio, duca di Devonshire, ebbero un lungo colloquio.

LONDRA, 5. — Vi fu un'esplosione in una miniera presso Neat. Si crede che vi siano 25 morti.

## OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
### fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
*Il dì 4 agosto 1896*

**Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.**

**Barometro a mezzodì** . . . . . . . . . . . 759.7
**Umidità relativa a mezzodì** . . . . . . . . 27
**Vento a mezzodì** . . . . . . Nord debole.
**Cielo** . . . . . . . . . . . 1/4 coperto.
**Termometro centigrado** . . . . . . { Massimo 30.°0 / Minimo 18 °5
**Pioggia in 24 ore:** goccie.

*Li 4 agosto 1896.*

In Europa pressione bassa sul Golfo di Riga 750; relativamente alta sulla Baviera 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario; leggeri temporali al N; temperatura aumentata dovunque.

Stamane: cielo poco nuvoloso al N e sul versante meridionale tirrenico, sereno altrove; venti deboli qua e là freschi specialmente intorno al levante.

Barometro: 758 Sassari, 760 Livorno, Civitavecchia; 761 Torino, Ancona, Roma, Caltanissetta; 762 Belluno, Lecce e Catania.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli del primo quadrante al N, intorno al levante altrove; cielo in generale sereno, qualche temporale sul versante tirrenico.

## BOLLETTINO METEORICO
### DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

**Roma**, 4 agosto 1896.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 8 | STATO DEL MARE ore 8 | Temperatura Massima nelle 24 ore precedenti | Temperatura Minima nelle 24 ore precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | 1/4 coperto | mosso | 26 5 | 21 0 |
| Genova | sereno | calmo | 26 6 | 21 2 |
| Massa Carrara | sereno | legg. mosso | 25 0 | 17 3 |
| Cuneo | sereno | — | 26 5 | 17 6 |
| Torino | 1/4 coperto | — | 26 7 | 19 2 |
| Alessandria | sereno | — | 27 6 | 17 4 |
| Novara | sereno | — | 27 4 | 17 8 |
| Domodossola | 1/4 coperto | — | 25 5 | 16 0 |
| Pavia | 3/4 coperto | — | 29 6 | 15 2 |
| Milano | 1/4 coperto | — | 29 7 | 18 3 |
| Sondrio | 3/4 coperto | — | 25 6 | 16 7 |
| Bergamo | caligine | — | 24 3 | 17 3 |
| Brescia | sereno | — | 27 2 | 16 6 |
| Cremona | sereno | — | 23 3 | 18 7 |
| Mantova | sereno | — | 27 6 | 21 2 |
| Verona | sereno | — | 28 0 | 21 3 |
| Belluno | 1/2 coperto | — | 24 4 | 16 9 |
| Udine | 1/2 coperto | — | 27 2 | 18 2 |
| Treviso | sereno | — | 27 0 | 19 0 |
| Venezia | sereno | calmo | 27 8 | 18 8 |
| Padova | sereno | — | 26 7 | 18 0 |
| Rovigo | sereno | — | 26 8 | 16 5 |
| Piacenza | sereno | — | 27 4 | 18 0 |
| Parma | sereno | — | 30 0 | 17 1 |
| Reggio Emilia | sereno | — | 28 1 | 18 8 |
| Modena | sereno | — | 27 6 | 18 2 |
| Ferrara | sereno | — | 27 3 | 18 1 |
| Bologna | sereno | — | 27 7 | 18 2 |
| Ravenna | sereno | — | 31 7 | 17 0 |
| Forlì | sereno | — | 28 6 | 20 0 |
| Pesaro | sereno | calmo | 26 7 | 18 0 |
| Ancona | coperto | calmo | 27 7 | 22 2 |
| Urbino | coperto | — | 28 8 | 18 7 |
| Macerata | sereno | — | 29 0 | 18 8 |
| Ascoli Piceno | sereno | — | 27 3 | 19 8 |
| Perugia | sereno | — | 27 6 | 18 1 |
| Camerino | sereno | — | 26 0 | 20 0 |
| Pisa | sereno | — | 29 5 | 14 8 |
| Livorno | sereno | calmo | 28 5 | 20 2 |
| Firenze | sereno | — | 30 3 | 18 8 |
| Arezzo | sereno | — | 28 8 | 17 5 |
| Siena | sereno | — | 27 5 | 17 7 |
| Grosseto | 1/4 coperto | — | 28 8 | 26 4 |
| Roma | 3/4 coperto | — | 30 0 | 18 5 |
| Teramo | sereno | — | 29 6 | 18 3 |
| Chieti | sereno | — | 25 6 | 16 0 |
| Aquila | 1/2 coperto | — | 26 9 | 15 4 |
| Agnone | 1/4 coperto | — | 27 4 | 19 4 |
| Foggia | 1/4 coperto | — | 33 9 | 22 3 |
| Bari | sereno | calmo | 27 6 | 21 0 |
| Lecce | sereno | — | 32 7 | 22 4 |
| Caserta | 1/4 coperto | — | 32 8 | 19 2 |
| Napoli | 1/4 coperto | calmo | 29 1 | 22 2 |
| Benevento | 1/4 coperto | — | 30 5 | 16 9 |
| Avellino | 1/2 coperto | — | 29 0 | 12 9 |
| Salerno | — | — | — | — |
| Potenza | 1/4 coperto | — | 28 3 | 18 1 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | sereno | — | 30 2 | 16 0 |
| Reggio Calabria | sereno | calmo | 31 8 | 23 5 |
| Trapani | — | — | — | — |
| Palermo | 1/4 coperto | calmo | 33 7 | 19 8 |
| Porto Empedocle | 1/4 coperto | calmo | 30 0 | 27 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 32 4 | 23 2 |
| Messina | caligine | calmo | 32 8 | 24 8 |
| Catania | sereno | calmo | 34 6 | 23 7 |
| Siracusa | 1/4 coperto | calmo | 33 0 | 22 0 |
| Cagliari | 1/4 coperto | calmo | 33 0 | 24 0 |
| Sassari | sereno | — | 30 8 | 20 8 |

# LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 4 Agosto 1896.

| GODIMENTO | VALORI nomin. | VALORI versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI IN CONTANTI | Cor. Med. | IN LIQUIDAZIONE Fine corrente | IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 lug. 96 | | | RENDITA 5 % 1ª grida | | — — | 93,60 55 52½ | | — — |
| | | | » 2ª grida | 93,50 47½ 45 40 | 93 45 | | | — — |
| » | | | » in cartelle di L. 50 a 200 | 93,55 45 | — — | | | — — |
| | | | » » di L. 25 | 93,60 | — — | | | — — |
| » | | | detta » di L. 10 | | — — | | | — — |
| | | | » » di L. 5 | | — — | | | — — |
| » | | | detta 4 ½ % | 102,05 | — — | | | — — |
| | | | » » in cartelle di L. 45 a 180 | 102,07½ | — — | | | — — |
| » | | | » » » 3 a 45 | 102,20 | — — | | | — — |
| » | | | » » Certificati interinali (1° vers.) | | — — | | | 101 60 |
| » | | | » » » interamente liberati | | — — | | | 101 90 |
| » | | | detta 4 % | | — — | | | 93 45 |
| | | | » » in cartelle da L. 4 a 40 | | — — | | | — — |
| | | | detta 3 % 1ª grida | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | | | » 2ª grida | | — — | | | 57 — |
| | | | » piccolo taglio | | — — | | | — — |
| » | | | Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64 | | — — | | | 100 50 |
| » | | | Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5% (stamp.) | | — — | | | 96 50 |
| » | | | Prestito Romano Blount 5 % | | — — | | | 101 50 |
| | | | *Obblig. Municipali e Cred. Fondiario* | | Cor. Med. | | | |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | Obbl. Municipio di Roma 5 % | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | dette 4 % 1ª Emissione | | — — | | | 478 — |
| » | 500 | 500 | dette 4 % 2ª a 8ª Emissione | | — — | | | 470 — |
| 1 giu. 95 | 500 | 500 | Obbl. Comune di Trapani 5 % | | — — | | | 497 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Cred. Fond. Banco S. Spirito | | — — | | | 251 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banca d'Italia 4 % | | — — | | | 492 — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | 499 — |
| » | 500 | 500 | » » » Banco di Sicilia | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » di Napoli | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » Opª di S. Paolo 5 % | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » » » 4 ½ % | | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | » » » dell'Ist. Italiano 4 ½ % | | — — | | | 489 — |
| | | | *Azioni Strade Ferrate.* | | | | | |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | Az. Ferr. Meridionali | | — — | | | 647 — |
| » | 500 | 500 | » » Mediterranee | | — — | | | 506 — |
| 1 gen. 96 | 250 | 250 | » » Sarde (Preferenza) | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emissione | | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » della Sicilia | | — — | | | — — |
| | | | *Azioni Banche e Società diverse.* | | | | | |
| 1 gen. 96 | 900 | 700 | Az. Banca d'Italia | | — — | | | 711 — |
| 1 gen. 95 | 250 | 250 | » Banco di Roma | | — — | | | 135 — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » Istituto Italiano di Credito Fondiario | | — — | | | 440 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Soc. Alti forni fonderie ed acciaierie in Terni | | — — | | | 355 — |
| 15 apr. 96 | 500 | 500 | » » Anglo-Romª per l'Illuminaz. di Roma col Gas od altri sistemi | | — — | | | 832 — |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | » Acqua Marcia | | — — | | | 1285 — |
| 1 gen. 93 | 250 | 250 | » » Italiana per Condotte d'acqua | | — — | | | 217 — |
| 1 gen. 94 | 150 | 150 | » » dei Molini e Magazz. Generali | | — — | | | 65 — |
| 1 gen. 96 | 100 | 100 | » » Telefoni ed App.i Elettriche | | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » Generale per l'Illuminazione | | — — | | | 155 — |
| » | 125 | 125 | » » Anonima Tramway-Omnibus | | — — | 220½ | | — — |
| 1 ott. 90 | 250 | 250 | » » delle Min. e Fond. Antimonio | | — — | | | — — |
| 1 lug. 96 | 300 | 300 | » » Navigazione Generale Italiana | | — — | | | 307 — |
| 15 apr. 96 | 100 | 100 | » » Metallurgica Italiana | | — — | | | 124 — |
| 1 gen. 96 | 250 | 250 | » » della Piccola Borsa di Roma | | — — | | | 110 — |
| | | | » » An. Piemontese di Elettricità | | — — | | | — — |
| 1 gen. 93 | 250 | 250 | » » Risanamento di Napoli | | — — | | | 20 — |
| 1 gen. 95 | 250 | 250 | » » di Credito e d'industr. Edilizia | | — — | | | — — |
| | 500 | 250 | » » Industriale della Valnerina | | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » «Credito Italiano» | | — — | | | 520 — |
| | | | *Azioni Società Assicurazioni.* | | | | | |
| 1 giu. 95 | 100 | 100 | Az. Fondiaria - Incendio | | — — | | | 94 — |
| » | 250 | 125 | » » - Vita | | — — | | | 208 — |

| Godimento | Valori nomin. | Valori versato | VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA | PREZZI In contanti | In liquidazione Fine corrente | In liquidazione Fine prossimo | PREZZI nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Obbligazioni diverse.* | | | | |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | Obbl. Ferrov. 3 % Emiss. 1887-88-89. | — — | | | 285 — |
| 1 lug. 93 | 1000 | 1000 | » » Tunisi Goletta 4 % (oro) | — — | | | — — |
| 1 lug. 96 | 500 | 500 | » Strade Ferrate del Tirreno. | — — | | | 456 — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » Soc. Immobiliare | — — | | | 200 — |
| » | 250 | 250 | » » » 4 % | — — | | | 93 — |
| » | 500 | 500 | » » Acqua Marcia | — — | | | 510 — |
| » | 500 | 500 | » » SS. FF. Meridionali | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » FF. Pontebba Alta Italia | — — | | | — — |
| 1 apr. 96 | 500 | 500 | » » FF. Sarde nuova Emiss. 3 | — — | | | — — |
| » | 300 | 300 | » » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro) | — — | | | — — |
| 1 gen. 96 | 500 | 500 | » » **FF. Second. della Sardegna.** | — — | | | — — |
| » | 250 | 250 | » » **FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)** | — — | | | 163 — |
| | 500 | 500 | » » **Industriale della Valnerina** | — — | | | — — |
| » | 500 | 500 | Buoni Meridionali 5 % | — — | | | — — |
| | | | *Titoli a Quotazione speciale.* | | | | |
| | 25 | 25 | Obbl. prestito Croce Rossa Italiana. | — — | | | — — |
| | | | *Azioni di Banche e Società in Liquidaz.* | | | | |
| 1 lug. 93 | 300 | 300 | Az. Banca Generale | — — | | | 43 — |
| 1 gen. 89 | 83,33 | 83,33 | » » Tiberina | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 500 | 500 | » » Industriale e Commerciale | — — | | | — — |
| 1 lug. 93 | 400 | 400 | » Soc. di Credito Mobiliare Italiano | — — | | | — — |
| 1 lug. 92 | 500 | 500 | » » Immobiliare | — — | | | 7 50 |
| 1 gen. 89 | 150 | 150 | » » Fondiaria Italiana | — — | | | — — |
| 1 ott. 90 | 200 | 200 | » » dei Materiali Laterizi | — — | | | — — |
| 1 gen. 88 | 500 | 500 | » » di Credito Meridionale | — — | | | — — |

| Sconto | CAMBI | | Prezzi fatti | Nominali | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Torino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di | | | | |
| 2 | Francia | 90 giorni | — — | 106 90 | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Parigi | Chèque | 107 45 | — — | 107 57½ | 107 40 45 | 107 52½ | 107 67½ 57 | 107 50 17½ |
| 2 | Londra | 90 giorni | — — | 26 89½ | 26 92 | — — | — — | — — (½ | — — |
| | » | Chèque | 27 02 | — — | — — | 27 02½ | 27 06 | 27 10 05 | 27 04 |
| | Vienna-Trieste | 90 giorni | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
| | Germania | Chèque | — — | 132 60 | — — | 132 50 | 132 62½ | 132 80 60 | 132 70 |

Risposta dei premi . . 28 Agosto
Prezzi di Compensazione 28 »

Compensazione . . . 29 Agosto
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1896

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % | 93 45 |
| detta 4 ½ % | 101 65 |
| detta 4 % | 93 45 |
| detta 3 % | 57 — |
| Obbl. Municipio di Roma 5 % | — — |
| » detto 4 % (1ª Emissione) | 478 — |
| » dette 4 % (2ª a 8ª Emis.) | 470 — |
| » Cred. Fond. B. S. Spirito | 255 — |
| » » » B. d'It. 4 % | 492 — |
| » » » » 4 ½ % | 499 — |
| » » » dell'Ist. It. » | 499 — |
| Azioni Ferr. Meridionali | 648 — |
| » » Mediterranee | 507 — |
| » » Sarde (Preferen.) | 272 — |
| » Banca d'Italia | 712 — |
| » Banco di Roma | 135 — |
| » Istituto It. Cred. Fond. | 440 — |
| » Soc. Alti Forni Fond. Acciajer. in Terni | 350 — |
| » » Angl.-Rom. ill. Roma gas ed altri sistemi | 824 — |
| » » Acqua Marcia | 1280 — |
| Azioni Soc. Condotte d'acqua | 217 — |
| » » Molini Mag. Gen. | 65 — |
| » » Gener. Illuminaz. | 160 — |
| » » An. Tramway-Om. | 229 — |
| » » Navig. Gen. Ital. | 307 — |
| » » Metallurgica Ital. | 121 — |
| » » Piccola Borsa di Roma | 110 — |
| » » An. Piem. Elett. | 160 — |
| » » Risanamento di Napoli | 20 — |
| » » Credito Italiano. | 520 — |
| » Fondiaria Incendio | 94 — |
| » » Vita | 208 — |
| Obb. Fer. 3 % Em. 1887-88-89 | 285 — |
| » Strade Ferr. del Tirreno | 456 — |
| » Soc. Immobiliare | 195 — |
| » » » 4 % | 85 — |
| » Ferr. Napoli - Ottaiano (5 % oro) | 163 — |
| Azioni Banca Generale | 43 — |
| » » Immobiliare | 8 — |

**Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.**

*3 agosto 1896.*

Consolidato 5 % . . . . . . . . . . . . . L. 93 451
Consolidato 3 % . . . . . . . . . . . . . » 57 —

*La Commissione Sindacale*

ETTORE MENZOCCHI.
ORESTE PUERI.
GIUSEPPE MASSONI.

*Visto: Il Deputato di Borsa:* ROMOLO RANALDI.

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.